

**REGIONE
FRIULI
VENEZIA-GIULIA**

**PROVINCIA
DI PORDENONE**

**COMUNE
DI ERTO E CASSO**

**PIANO COMUNALE DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

**Legge 26 ottobre 1995 n. 447
Legge Regionale 18 giugno 2007 n.16**



Regolamento Acustico Comunale

Committente



Comune di Erto e Casso
Via IX Ottobre, 4
33080 Erto e Casso (PN)

Redazione



*c/o Parco Scientifico Tecnologico VEGA
ed. Auriga - via delle Industrie, 9
30175 Marghera (VE)
www.eambiente.it; info@eambiente.it
Tel. 041 5093820; Fax 041 5093886*

Data: luglio 2011

Revisione 00

SOMMARIO

Art. 1 – Ambiti di applicazione.....	1
Art. 2 – Tecniche di rilevamento	1
Art. 3 – Definizioni.....	1
Art. 4 – Classificazione acustica e limiti di rumore.....	2
Art. 5 – Piani Aziendali di Risanamento Acustico	4
Art. 6 – Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (V.P.I.A.).....	4
Art. 7 – Valutazione previsionale del clima acustico (V.P.C.A).....	6
Art. 8 – Interventi di risanamento acustico a carico dei titolari di titolo autorizzativo edilizio	6
Art. 9 – Tecnico competente in acustica.....	7
Art. 10 – Strumentazione base per le determinazioni della rumorosità ambientale.....	7
Art. 11 - Rilevamento del rumore	7
Art. 12 – Definizioni.....	8
Art. 13 – Cantieri edili, stradali ed assimilabili	8
Art. 14 – Escavazione e trattamento di inerti.....	10
Art. 15 – Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili.....	11
Art.16 – Autorizzazioni.....	14
Art.17 – Attrezzature da giardino	14
Art. 18 - Sorgenti mobili, attrezzature per uso domestico e /o hobbistico	14
Art. 19 – Impianti di condizionamento.....	14
Art. 20 – Allarmi acustici e antifurto	15
Art. 21 – Autolavaggi.....	15
Art. 22 – Sirene segnalazione turni di lavoro.....	15
Art. 23 – Pubblicità fonica con altoparlanti.....	15
Art. 24 – Cannoncini antistorno	16
Art. 25 – Cannoni ad onde d’urto per la difesa antigrandine	16
Art. 26 – Razzi e fuochi d’artificio/spettacoli pirotecnici	16

Art. 27 – Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti	16
Art. 28 – Altre attività a carattere sporadico non previste nel presente Regolamento.....	17
Art. 29 – Deroghe per attività produttive caratteristiche.....	17
Art. 30 – Controllo	17
Art. 31 – Contenimento ed abbattimento	17
Art. 32 – Isolamento acustico degli edifici	18
Art. 33 – Rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici a servizio dell’edificio	19
Art. 34 – Limiti per impianti a funzionamento discontinuo	19
Art. 35 – Limiti per impianti a funzionamento continuo.....	20
Art. 36 – Regole di progettazione, costruzione e controllo	20
Art. 37 – Competenze del Comune.....	21
Art. 38 – Attività di controllo	21
Art. 39 – Sanzioni amministrative	21
Art. 40 – Provvedimenti per la tutela dell’inquinamento acustico.....	22
Art. 41 – Ordinanze contingibili ed urgenti	22
Art. 42 – Coordinamento con gli strumenti urbanistici.....	23
Art. 43 – Regolamenti	23
Art. 44 – Termini di applicazione e abrogazione norme precedenti	23

ALLEGATI

- ALLEGATO A1.** Autorizzazione in deroga semplificata per cantieri edili, stradali e assimilabili
- ALLEGATO A2.** Autorizzazione in deroga ordinaria per cantieri edili, stradali e assimilabili
- ALLEGATO B1.** Autorizzazione in deroga semplificata per manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari e assimilabili
- ALLEGATO B2.** Autorizzazione in deroga ordinaria per manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari e assimilabili
- ALLEGATO C.** Valutazione previsionale di impatto acustico
- ALLEGATO C1.** Modello di domanda per attività commerciali e terziarie
- ALLEGATO C2.** Modello di domanda per attività artigianali e magazzini
- ALLEGATO D.** Valutazione del clima acustico

TITOLO I – REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE**Art. 1 – Ambiti di applicazione**

Il presente regolamento costituisce disciplina attuativa del Piano Comunale di Classificazione Acustica (di seguito P.C.C.A.) del Comune di Erto e Casso, elaborato ai sensi della L. 26 ottobre 1995, n. 447, “*Legge quadro sull’inquinamento acustico*”, dei D.P.C.M. 1 marzo 91 e 14 novembre 1997 e della L.R. 18 giugno 2007, n. 16.

Non sono soggette al presente regolamento, le attività temporanee a carattere agricolo forestale non industriale, effettuate nelle aree agricole, a bosco, a pascolo o nelle aree protette, come definite dal P.R.G.C. vigente.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell’art. 659 del C.P. ed il regolamento comunale di Polizia Urbana.

È fatto obbligo a chiunque di rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale ai sensi della L. 447/1995.

Art. 2 – Tecniche di rilevamento

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel D.M. 16 marzo 1998 “*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico*”.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si definisce:

1. Attività rumorosa di carattere permanente: ogni attività causa di introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo, dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi; ad esempio:

- attività industriali, artigianali e di servizio che comportano l’uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli;
- attività di spedizione, depositi connessi all’attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi all’ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico e scarico merci e rifornimento con l’impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
- attività di ritrovo, pubblico intrattenimento e spettacolo quali circoli privati, discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco, cinema, teatri e similari;
- attività di gestione di strutture sportive quali campi da gioco all’aperto, palestre, piscine;
- attività di supporto ai trasporti terrestri, acquatici e aerei.

2. Attività rumorosa a carattere temporaneo che si possono diversificare in:

- attività considerate dalla popolazione come eventi tollerabili o poco disturbanti, sia per la breve durata, che per il limitato impatto acustico (ad esempio sagre paesane, piccoli concerti, piano bar, cantieri edili e stradali di breve durata etc.);
- attività che, invece, per caratteristiche quali la durata, l'impatto acustico prodotto, l'elevata entità di popolazione coinvolta, possono potenzialmente produrre disturbo e/o particolari segnalazioni da parte della popolazione (ad esempio concerti di livello regionale/nazionale, manifestazioni importanti, cantieri edili e stradali di media-lunga durata etc).

3. Inquinamento acustico esterno: rumore che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che è prodotto da attività svolte all'aperto, oggetto del presente regolamento.

4. Inquinamento acustico interno: rumore che è prodotto all'interno di ambienti chiusi senza riflessi sull'ambiente esterno, non oggetto del presente regolamento.

5. Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (V.P.I.A.): è un documento tecnico che viene richiesto e redatto in fase di progettazione dell'opera - ovvero durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione - allo scopo di verificarne la compatibilità acustica con il contesto in cui l'opera stessa andrà a collocarsi.

6. Valutazione Previsionale di Clima Acustico (V.P.C.A.): è un documento tecnico che viene richiesto e redatto in fase di progettazione dell'opera, ovvero durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione, allo scopo di caratterizzare, dal punto di vista acustico, un'area sulla quale si preveda la realizzazione di strutture edilizie e di aree attrezzate per attività suscettibili di particolare tutela, e di valutarne la compatibilità con la situazione acustica esistente.

7 Piano Aziendale di Risanamento Acustico (P.A.R.A.): adeguamento al Piano Comunale di Classificazione Acustica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili, per le imprese esercenti attività produttive o commerciali i cui livelli di rumore prodotti dalle attività scelte superino quelli stabiliti da D.P.C.M. 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio.

Art. 4 – Classificazione acustica e limiti di rumore

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee, alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

All'interno del territorio comunale ogni sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”* secondo la classificazione acustica del territorio comunale, fatta eccezione per le infrastrutture di trasporto, per le quali le fasce territoriali di pertinenza acustica e la classificazione delle infrastrutture stradali presenti sul territorio comunale sono determinate ai sensi del D.P.R. 30 marzo 2004, n 142, *“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”*, e sono rappresentate nelle tavole allegate al P.C.C.A.

Le fasce di pertinenza non sono comunque elementi della zonizzazione acustica, ma vanno considerate come *“fasce di esenzione”* relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale dell'infrastruttura a

cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà essere invece rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 *“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”*.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11 dicembre 1996 *“Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”*.

TITOLO II – ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI

Art. 5 – Piani Aziendali di Risanamento Acustico

L'art. 31 della L.R. 16/2007 n. 18, obbliga che, all'entrata in vigore del P.C.C.A., le imprese esercenti attività produttive o commerciali dovranno attestare entro sei (6) mesi, con l'invio al Comune di idonea documentazione (ovvero dichiarazione rilasciata da un *Tecnico Competente in Acustica Ambientale*), il rispetto delle norme sul rumore.

Le imprese interessate che non rispettano i limiti di emissione o di immissione introdotti dal P.C.C.A., sono tenute a presentare apposito Piano Aziendale di Risanamento Acustico (di seguito P.A.R.A.), redatto da un *Tecnico Competente in Acustica Ambientale*, entro il termine di sei (6) mesi dall'entrata in vigore del P.C.C.A..

Il P.A.R.A. deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti. Il comune, entro 30 giorni dalla presentazione del P.A.R.A., può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. La relazione tecnica di supporto al P.A.R.A. dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica.

Le imprese che non presentano il P.A.R.A. sono tenute ad adeguarsi ai limiti di zona previsti dal P.C.C.A. entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Le imprese che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo, sono soggette alle sanzioni di cui al successivo "Art. 39 – Sanzioni amministrative", del presente Regolamento.

Le imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), o che sono in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che hanno in corso la procedura di registrazione ai sensi del regolamento CE 761/2001 sono escluse dall'obbligo di presentare il P.A.R.A.

Art. 6 – Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (V.P.I.A.)

Come indicato dall'art. 28, comma 2 della L.R. 16/2007 n. 18, è fatto obbligo ai competenti soggetti titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica ed il potenziamento delle opere elencate all'art. 8 comma 2 della L. 447/1995, della predisposizione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico redatta da tecnico competente in acustica:

- a) opere soggette a valutazione di impatto ambientale nonché a valutazione d'incidenza;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.lgs. n. 142/2004 e successive modificazioni;
- d) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- e) discoteche;
- f) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- g) impianti sportivi e ricreativi;

- h) concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- i) provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili e infrastrutture di cui alla lettera h);
- j) licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive.

Le domande di permesso di costruire, le denunce di inizio di attività edilizia, licenza o altro atto abilitativo per le strutture di cui al presente titolo devono contenere l'idonea documentazione tecnica di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'**Allegato C** al presente Regolamento. Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione: i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.

Non sono soggette a Valutazione Previsionale di Impatto Acustico le modificazioni della titolarità dell'attività, le modifiche del legale rappresentante o altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta, né i subingressi in attività esistenti, laddove non si modifichino in alcun modo il ciclo produttivo, i macchinari e le strutture esistenti.

La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione/immissione definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. In tale caso è necessario il rilascio di nulla-osta dell'ufficio tecnico comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 447/1995.

La realizzazione degli interventi previsti nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e nelle eventuali prescrizioni è **condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/usabilità della struttura e della licenza.**

In riferimento alla previsione di impatto acustico, vista la finalità della normativa, ovvero determinare tecnicamente l'impatto delle sorgenti sonore prima del loro utilizzo sul clima acustico esistente e sui recettori, esclusivamente per:

- piccole attività commerciali e terziarie che non prevedono l'utilizzo di sorgenti sonore (macchinari/impianti) ed attività rumorose connesse con l'attività stessa
- attività artigianali, ovvero strutture destinate a magazzino, ricadenti in zone industriali o artigianali

è possibile attivare una procedura semplificata basata sull'autocertificazione in sostituzione della documentazione di impatto acustico. E' consentita da parte del Comune l'accettazione della dichiarazione sostitutiva oppure della documentazione di impatto acustico di cui ai precedenti punti.

La dichiarazione, può essere redatta secondo lo schema proposto all'**Allegato C1 o C2** ovvero su apposito modulo predisposto dalle Amministrazioni Locali competenti.

Le dichiarazioni devono essere inviate, per conoscenza, alle strutture dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA FVG) presso le sedi dei Dipartimenti Provinciali territorialmente competenti. In assenza di diniego dell'autorizzazione, ovvero di rinvio alla presentazione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, comunicato entro il termine di sessanta (60) giorni dalla

presentazione dell'istanza, il silenzio del Comune equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza stessa.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale.

Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (V.P.I.A.).

La mancata presentazione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, quando dovuta, comporterà il rigetto dell'istanza finalizzata all'ottenimento di autorizzazione, concessione, licenza o altro atto abilitativo espresso, o l'inefficacia della relativa denuncia di inizio di attività o atto equivalente.

Alla documentazione già richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425, il proprietario dell'immobile deve allegare la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo. La certificazione è sottoscritta dal tecnico competente in acustica redattore della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico.

Art. 7 – Valutazione previsionale del clima acustico (V.P.C.A)

Ai sensi dell'art. 28, comma 3 della L.R. 16/2007 n. 18, sono tenuti a presentare al Comune la relazione Previsionale di Clima Acustico, redatta da un tecnico competente in acustica e contenente l'ideale documentazione tecnica di valutazione previsionale predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'**Allegato D** al presente Regolamento, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di seguito riportati:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2, art. 8 della L. 447/95.

La Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

L'assenza della Valutazione Previsionale di Clima Acustico è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Art. 8 – Interventi di risanamento acustico a carico dei titolari di titolo autorizzativo edilizio

Qualora la relazione Previsionale di Clima Acustico per insediamenti delle tipologie cui all'Art.6 – *Valutazione Previsionale di Impatto Acustico*, prossimi a infrastrutture stradali o ferroviarie, esistenti o di nuova realizzazione, evidenziasse possibili superamenti dei limiti di immissione per le infrastrutture stradali o ferroviarie stabiliti dalla zonizzazione acustica del Comune, ai sensi del D.P.R. 459/1998 e del

D.P.R. 142/2004, dovranno essere individuati gli interventi di risanamento acustico per il rispetto di tali limiti.

In caso di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R.142/2004, sono a carico del titolare della concessione edilizia (o atto equivalente), se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del D.P.R. 142/2004.

In caso di infrastrutture stradali di nuova realizzazione, realizzazione di ampliamenti, affiancamenti o varianti di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 142/2004 sono a carico del titolare della concessione edilizia (o atto equivalente), se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale, per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili, necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

Art. 9 – Tecnico competente in acustica

Tutte le documentazioni acustiche contenute nelle presenti norme, relative alla Valutazione Previsionale di Impatto o Clima Acustico, al Piano Aziendale di Risanamento Acustico e ai Requisiti acustici degli edifici, dovranno essere elaborate da tecnici competenti ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/1995.

La documentazione acustica da allegare è finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle sovraordinate.

Art. 10 – Strumentazione base per le determinazioni della rumorosità ambientale

Per l'effettuazione delle misure acustiche ambientali devono essere utilizzati strumenti di misura almeno di classe I come definiti negli standard I.E.C. (International Electrotechnical Commission) oppure EN n. 60651 del 1994 e n. 60804 del 1995; le misure devono essere eseguite con un misuratore di livello sonoro (fonometro) integratore o strumentazione equivalente.

Si deve poter procedere anche alla misura dei livelli sonori massimi con costante di tempo "slow" ed "impulse" ed all'analisi per bande di terzo d'ottava.

Art. 11 - Rilevamento del rumore

Il rilevamento deve essere eseguito misurando il livello sonoro continuo equivalente ponderato in curva A (L_{Aeq}) per un tempo di misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato. Per le sorgenti fisse tale rilevamento dovrà, comunque, essere eseguito nel periodo di massimo disturbo non tenendo conto di eventi eccezionali ed in corrispondenza del luogo disturbato. Il microfono del fonometro deve essere posizionato a metri 1,20-1,50 dal suolo, ad almeno un metro da altre superfici interferenti (pareti ed ostacoli in genere), e deve essere orientato verso la sorgente di rumore la cui provenienza sia identificabile.

L'osservatore deve tenersi a sufficiente distanza dal microfono per non interferire con la misura. La misura deve essere arrotondata a 0,5 dB.

Le misure in esterno devono essere eseguite in condizioni meteorologiche normali ed in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve.

Per le modalità tecniche specifiche delle misure da effettuarsi in ambiente esterno ed all'interno di ambienti abitativi si rinvia alle metodiche tecniche riportate nel D.P.C.M. 1 marzo 1991 e nel D.M. 16 marzo 1998.

TITOLO III – ATTIVITÀ TEMPORANEE CHE NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE

Art. 12 – Definizioni

Si definisce *attività temporanea* qualsiasi attività rumorosa che non corrisponde alla definizione di cui all'art. 3 comma 1, ovvero che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio, quali ad esempio cantieri edili, stradali e assimilabili, spettacoli itineranti (es. luna-park), manifestazioni musicali e di intrattenimento, manifestazioni popolari, sportive tipo gare di motocross, rally e similari, fieristiche, politiche, sindacali e dell'associazionismo in genere, altre attività non continuative, che per la buona riuscita della manifestazione, utilizzano sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e/o allestimenti temporanei.

Ai sensi dell'art. 20, comma 6 della L.R. 16/2007 n. 18, le attività rumorose temporanee sono sempre consentite, ai fini del presente regolamento, qualora rispettino i limiti di emissione e immissione previsti dal P.C.C.A. e i valori limite differenziali. Qualora le suddette attività prevedano di superare tali limiti, possono essere permesse in deroga a norma del presente regolamento.

Presso l'Ufficio Tecnico del Comune è tenuto apposito registro delle deroghe rilasciate per le attività temporanee rumorose.

La violazione delle condizioni previste dal presente regolamento per l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti acustici e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto, o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 13 – Cantieri edili, stradali ed assimilabili

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive recepite dalla normativa nazionale e alle rispettive norme di omologazione e certificazione; inoltre esse dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità verso soggetti disturbati.

L'attivazione dei macchinari rumorosi e l'esecuzione di lavori rumorosi in **cantieri edili od assimilabili** al di sopra dei limiti di zona è consentita solamente nei giorni feriali con il seguente orario:

- dal 1 ottobre al 30 aprile dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00;
- dal 1 maggio al 30 settembre dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;

- il sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:00.

Non è ammesso l'utilizzo di fonti di rumore la domenica e i giorni festivi.

L'attivazione di macchinari rumorosi e l'esecuzione di lavori rumorosi in **cantieri stradali od assimilabili** al di sopra dei livelli di zona, è consentita nei giorni feriali, dalle ore 7:00 alle ore 20:00.

In caso di **ristrutturazioni interne** ad un edificio con presenza di unità abitative occupate adiacenti o prossime al cantiere o comunque significativamente influenzate dallo stesso, vengono ammessi i seguenti orari e giorni più adeguati all'esecuzione delle lavorazioni rumorose idonee a produrre rumore di tipo impattivo (uso di martello demolitore, creazione di tracce sulle pareti, demolizione di pareti, etc):

- periodo invernale e periodo estivo dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Non è ammesso l'utilizzo di fonti di rumore il sabato, la domenica e i giorni festivi.

La richiesta dell'autorizzazione in deroga per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere rumorose, dovrà essere indirizzata all'Ufficio Tecnico Comunale specifico, almeno **45** giorni prima dell'inizio dell'attività ed essere prodotta sulla base dei modelli di seguito elencati:

1. **Allegato A1** per le attività la cui durata non è superiore ai 90 giorni solari ed il cui esercizio avviene con l'uso di macchinari e lavorazioni rumorose nei limiti degli orari descritti sopra, ovvero per le attività che si protraggono per più di 90 giorni solari ma le cui lavorazioni rumorose non superano i 60 giorni anche non consecutivi (come da cronoprogramma fornito contestualmente alla richiesta di autorizzazione in deroga) ed il cui esercizio avviene con l'uso di macchinari e lavorazioni rumorose nei limiti degli orari di cui sopra.
2. **Allegato A2** per le attività di cantiere che non rispettano i parametri di cui al punto 1.

A corredo dell'istanza va presentata la documentazione elencata negli allegati citati.

L'autorizzazione in deroga può contenere prescrizioni e prevedere l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico (ad esempio, il divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi, la messa in opera di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o ad isolamento dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico, avvisatori acustici utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso etc.).

Nel caso di cantieri per i quali si preveda un impatto acustico particolarmente elevato o che si protragga in periodo notturno, il Comune può richiedere la presentazione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico redatta dal tecnico competente, oppure un Piano di Monitoraggio Acustico dell'Attività (P.M.A.A) di cantiere.

In presenza di specifici macchinari e/o lavorazioni potenzialmente idonei a produrre elevati livelli di inquinamento acustico presso i ricettori, per caratteristiche di intensità, durata e posizionamento, il Comune può fissare nell'autorizzazione in deroga particolari restrizioni, anche facendo riferimento ad un limite acustico ad 1 m dalla facciata dei recettori più vicini o più disturbati.

Il Comune può, a seguito di motivata segnalazione di disturbo, riconsiderare i termini dell'autorizzazione, sia attraverso una limitazione degli orari sia con specifiche prescrizioni e limitazioni all'uso delle attrezzature rumorose.

Copia dell'autorizzazione dovrà essere conservata in cantiere per poter essere messa a disposizione degli enti incaricati in caso di eventuali controlli.

Ai soggetti che intraprendono attività cantieristica edile o stradale per il **ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici** (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.), ovvero in **situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio**, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità e agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, salvo comunicazione della necessità di intervenire con urgenza da trasmettere, anche a mezzo fax, al Comando di Polizia Municipale e all'Ufficio Tecnico Comunale.

Considerato il limitato impatto acustico prodotto dalle **attività agricole**, nonché la specificità delle stesse, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, si ritiene possano essere autorizzate in deroga anche senza la presentazione della documentazione elencata negli **Allegati A1 e A2**.

Art. 14 – Escavazione e trattamento di inerti

Il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione e immissione fissati dal P.C.C.A. per l'esercizio di attività connesse con la prospezione, l'estrazione, il trattamento, l'ammasso di risorse minerali o lo sfruttamento di cave. Il provvedimento autorizzatorio del Comune, predisposto su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato, deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.

Art. 15 – Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili

Lo svolgimento di attività rumorose a carattere temporaneo come:

- i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, gli spettacoli itineranti o circensi, le manifestazioni sportive e quant'altro;
- le attività di intrattenimento ed allietamento ai sensi del T.U.L.P.S., esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale prevista dalla licenza e per un periodo limitato di tempo (16 giornate nell'arco di un anno solare).

sono soggette a richiesta di deroga da inviare all'ufficio tecnico comunale almeno **15** giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa stessa.

Qualora più manifestazioni tra quelle sopra indicate, che nell'arco di un anno, siano svolte nello stesso sito, è opportuno che vengano considerate, da un punto di vista del possibile disturbo della popolazione residente, come un unico evento.

In tal caso, diventa funzionale per il Comune predisporre il calendario dettagliato delle manifestazioni ricorrenti già autorizzate e di quelle svolte nell'anno precedente, al fine di poter svolgere una valutazione complessiva, tenuto anche in considerazione quanto indicato nella successiva Tabella 1.

Le attività di cui sopra non si possono effettuare nelle aree occupate da scuole, ospedali, case di cura o di riposo e, se poste in quelle adiacenti ad esse, non dovranno influenzarne i livelli acustici.

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate è consentito nei limiti ed orari indicati nella Tabella 1.

Le deroghe indicate in tabella sono basate su criteri che correlano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari di attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno.

Le categorie indicate nella Tabella 1 sono impostate sulla base di tipologie di manifestazioni che tradizionalmente si organizzano sul territorio comunale.

La richiesta dell'autorizzazione in deroga per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività può essere prodotta sulla base dei modelli di seguito elencati:

1. **Allegato B1:** per le attività che rispettano le prescrizioni di cui alla Tabella 1;
2. **Allegato B2:** per le attività che non rispettano le prescrizioni di cui alla Tabella 1, ovvero le attività che il Comune ritiene particolarmente impattanti rispetto alla popolazione esposta, come ad esempio:
 - concerti ed attività di intrattenimento musicale temporaneo o di pubblico spettacolo, con grande afflusso di persone;
 - attività svolte in siti direttamente confinanti con zone densamente popolate o con siti sensibili;
 - pluralità di manifestazioni previste nell'arco di una stagione nella stessa area (vedi riferimento Tabella 1);
 - richiesta di nuove manifestazioni in luoghi mai utilizzati per attività temporanee.

A corredo dell'istanza va presentata la documentazione elencata negli allegati citati.

Le manifestazioni di cui sopra potranno essere ubicate sia nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, mobile, all'aperto individuate nelle Tavole di Classificazione Acustica del P.C.C.A. o al di fuori delle aree previste dal P.C.C.A.

L'autorizzazione in deroga può contenere prescrizioni e prevedere l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico.

Resta salva la facoltà del Comune di richiedere tutta la documentazione necessaria e/o di procedere agli accertamenti necessari a garantire la tutela delle abitazioni poste nei pressi delle località sede delle manifestazioni.

Qualora l'evento sia per la sua specificità potenzialmente idoneo a produrre elevati livelli di inquinamento acustico presso i ricettori, sia per caratteristiche di intensità, che di durata, che di posizionamento, il Comune può fissare nell'autorizzazione in deroga particolari restrizioni, anche facendo riferimento ad un limite acustico in facciata ai recettori più vicini o più disturbati.

Il Comune può, a seguito di motivate segnalazioni di disturbo, modificare ed integrare i termini dell'autorizzazione sia attraverso una limitazione degli orari sia con specifiche prescrizioni.

Copia dell'autorizzazione dovrà essere conservata sul luogo ove viene svolta l'attività per poter essere esibita al personale degli enti incaricati in caso di eventuali controlli.

Considerato il limitato impatto acustico prodotto, nonché la specificità delle stesse, si ritiene che possano essere autorizzate in deroga anche senza la presentazione della documentazione elencata negli **Allegati B1 e B2** le seguenti attività:

- comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, manifestazioni sportive con esclusione delle attività motoristiche, purché di durata non superiore a 4 ore comprese negli orari: dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30 e limitatamente all'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se collegati alle manifestazioni sopracitate sono previsti eventi musicali, questi devono rispettare limiti ed orari di cui alla Tabella 1.
- riti religiosi di qualsiasi professione.

Tabella 1. Limiti per manifestazioni temporanee a carattere rumoroso

Cat.	Descrizione manifestazione	Indicazione sul numero di giorni max all'anno per sito	Nr. max di giorni per manifestazione	Frequenza	Limite orario
1	CONCERTI, SPETTACOLI, FESTIVAL o similari	16 giorni	6 giorni	FREQUENZA MASSIMA DI 4 GIORNI PER SETTIMANA (compreso il sound check)	00:00 nelle giornate feriali 00:30 nelle giornate prefestive e festive
2	INTRATTENIMENTI MUSICALI quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale come bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie. [NOTA 1]	16 giorni	16 giorni	FREQUENZA MASSIMA DI 3 GIORNI PER SETTIMANA (compreso il sound check)	23:30 nelle giornate feriali 00:30 nelle giornate prefestive e festive
3	SAGRE PAESANE, manifestazioni di partito, sindacali, parrocchiali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con intrattenimento danzante, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, giostre, eventi motoristici, ecc.	16 giorni	9 giorni	FREQUENZA MASSIMA DI 3 GIORNI PER SETTIMANA	23:30 nelle giornate feriali 00:30 nelle giornate prefestive e festive
4	CINEMATOGRAFO ALL'APERTO	30 giorni	9 giorni	FREQUENZA MASSIMA DI 2 PROIEZIONI PER SETTIMANA	00:00
5	CIRCO E LUNA PARK	21 giorni	21 giorni	FREQUENZA MASSIMA DI 5 GIORNI PER SETTIMANA	23:00 nelle giornate feriali 00:30 nelle giornate prefestive e festive

[NOTA 1]

Nel caso di INTRATTENIMENTI MUSICALI interni ad un edificio, con presenza di unità abitative occupate adiacenti o prossime al luogo fonte di rumore o comunque significativamente influenzate dallo stesso, il numero massimo di giornate è ridotto a 12 manifestazioni annue con una frequenza di un evento per settimana.

TITOLO IV – ATTIVITÀ TEMPORANEE CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE

Art. 16 – Autorizzazioni

L'uso temporaneo delle attrezzature di cui ai seguenti articoli, non richiede alcuna autorizzazione, tuttavia devono essere rispettate le prescrizioni di seguito descritte.

Art. 17 – Attrezzature da giardino

L'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito:

- nei giorni feriali dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00;
- nei giorni festivi e al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico delle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

Art. 18 - Sorgenti mobili, attrezzature per uso domestico e /o hobbistico

Le macchine, le attrezzature e le attività rumorose per fini domestici, hobbistici o simili da utilizzare all'aperto, dovranno essere utilizzate, o svolte, avendo cura che le emissioni prodotte siano contenute e comunque entro i seguenti orari:

- nei giorni feriali, escluso il sabato: dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20,00;
- il sabato: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00;
- nei giorni festivi: dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Art. 19 – Impianti di condizionamento

L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e, per quanto non in contrasto, nella normativa UNI 8199 "Acustica - Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione", nonché nel criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997. Tali dispositivi devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: idoneo posizionamento, silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

Art. 20 – Allarmi acustici e antifurto

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme installati su edifici, autoveicoli o altri beni, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma tali sistemi di allarme acustico antifurto sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- Il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di 250 m e l'impianto deve essere dotato di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora a un massimo di 5 minuti. I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 3 minuti.
- Congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso visibile dall'esterno e collocato in un punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta d'accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.
- I segnali d'allarme di cui sopra devono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non devono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

Art. 21 – Autolavaggi

L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, ecc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 21:00 e nei giorni festivi dalle 9:00 alle 21:00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge.

Gli autolavaggi di nuovo insediamento devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui agli strumenti urbanistici e ad una distanza di almeno 100 m dalle stesse.

Art. 22 – Sirene segnalazione turni di lavoro

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 7:00 alle ore 21:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate. Le segnalazioni di cui sopra devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata. Il Comune può concedere deroghe a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

Art. 23 – Pubblicità fonica con altoparlanti

L'uso di altoparlanti su veicoli per pubblicità fonica all'interno dei centri abitati, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente.

La pubblicità fonica, non è ammessa nelle zone aventi classe acustica I individuate nel P.C.C.A., e comunque in aree ospedaliere e scolastiche, ed in aree ad esse immediatamente adiacenti ricomprese in un raggio di 50 m.

Art. 24 – Cannoncini antistorno

In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m;
- ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il cannone con una recinzione;
- fascia oraria: 7:30-13:00 e 15:00-19:00: cadenza di sparo ogni 3 minuti;
- fascia oraria: 13:00-15:00: cadenza di sparo ogni 6 minuti;
- in caso di piccoli appezzamenti coltivati, va valutata la sostituzione del cannone con attrezzature non rumorose.

Art. 25 – Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine

L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio;
- periodo di utilizzo dei dispositivi: dal 15 marzo al 31 ottobre.

Art. 26 – Razzi e fuochi d'artificio/spettacoli pirotecnici

L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono di norma vietati su tutto il territorio comunale.

A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere concessa l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:

- sagre paesane;
- particolari ricorrenze.

Art. 27 – Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti

Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni, ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche.

Art. 28 – Altre attività a carattere sporadico non previste nel presente Regolamento

In generale, per quanto non previsto dal presente Regolamento, gli orari in cui è consentito l'uso di macchinari o impianti rumorosi, sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, è:

- nei giorni feriali, escluso il sabato: dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00;
- il sabato e nei giorni festivi : dalle ore 9:00 a le ore 12:00 e dalle ore 16,00 alle ore 19:00.

Art. 29 – Deroghe per attività produttive caratteristiche

È facoltà comunque del Comune autorizzare deroghe ai limiti fissati dal Piano di Classificazione Acustica Comunale per tutte quelle attività produttive caratteristiche (es. lavorazioni artigianali all'aperto) di durata limitata nel tempo ed aventi carattere tipicamente stagionale.

Tale deroga è può essere concessa solo per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività.

TITOLO V – DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DAL TRAFFICO STRADALE

Art. 30 – Controllo

La verifica della congruenza acustica complessiva derivante dall'attuazione dei piani della mobilità o di pianificazione del territorio è programmata dall'organo competente (ARPA FVG) in collaborazione con gli uffici comunali competenti.

Art. 31 – Contenimento ed abbattimento

Per quanto possibile, nelle vie di circolazione urbane ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto, mentre nelle vie di circolazione secondarie si privilegeranno interventi di riduzione del traffico.

Sono previsti i seguenti divieti per l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico:

- eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti se esistenti;
- trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;
- utilizzare apparecchi radio ad alto volume o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
- azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TECNICHE ED EDILIZIE

Art. 32 – Isolamento acustico degli edifici

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995 e dall'art. 29 della L.R. 16/2007 n. 18, la “*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*” introdotta con il D.P.C.M. 5 dicembre 1997, stabilisce i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne e i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti.

La classificazione degli ambienti individuata dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e l'individuazione del caso in esame sono riportate nella Tabella 2.

I materiali da utilizzare per la costruzione degli edifici e la loro messa in opera debbono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto riguarda i rumori da calpestio, rumori di traffico, rumori di impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui o spazi destinati a servizi comuni, rumori da laboratori o da industrie, rumori da locali di pubblico spettacolo.

La Tabella 3 definisce i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici.

Tabella 2. Classificazione degli ambienti secondo il D.P.C.M. 5 dicembre 1997

Categoria	Descrizione
A	Edifici adibiti a residenza e assimilabili
B	Edifici adibiti ad uffici e assimilabili
C	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
D	Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed e assimilabili
E	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
F	Edifici adibiti ad attività ricreative, culto o assimilabili
G	Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Tabella 3. Requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997

Categoria	Descrizione secondo D.P.C.M. 5/12/1997	R' _w (dB)	D _{2m,nT}	L' _n	L _{ASmax}	L _{Aeq}
A	Residenza e assimilabili	50	40	63	35	35
B	Uffici e assimilabili	50	42	55	35	35
C	Alberghi, pensioni e assimilabili	50	40	63	35	35
D	Ospedali, cliniche e assimilabili	55	45	58	35	25
E	Attività scolastiche e assimilabili	50	48	58	35	25
F	Attività ricreative, culto o assimilabili	50	42	55	35	35
G	Attività commerciali o assimilabili	50	42	55	35	35

Legenda

R'_w: potere fonoisolante apparente

L'_n: livello normalizzato di rumore di calpestio di solai

L_{Aeq}: livello continuo equivalente di pressione sonora

D_{2m,nT}: isolamento acustico normalizzato di facciata

L_{ASmax}: livello di pressione massimo

Le grandezze di riferimento prese in considerazione dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 per la valutazione dei requisiti acustici passivi riportati nella precedente tabella sono:

- **Tempo di riverberazione (T):** è il tempo necessario affinché, in un determinato punto dell'ambiente, il livello di pressione sonora si riduca di 60 dB rispetto a quello che si ha nell'istante in cui la sorgente sonora cessa di funzionare. Varia al variare della frequenza.
- **Potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti (R')**: è una grandezza che definisce le proprietà isolanti di una parete divisoria tra due ambienti. Con il termine "apparente" si intende "misurato in opera" e quindi R' prende in considerazione tutta la potenza sonora che arriva nell'ambiente ricevente, non solo quella che attraversa la parete divisoria. Il decreto prevede il valore limite del suo **indice di valutazione (R'_w)** che è un valore unico ottenuto dai valori alle varie frequenze secondo una procedura normalizzata.
- **Isolamento acustico normalizzato di facciata (D_{2m,nT}):** è una grandezza che definisce le proprietà isolanti di una parete divisoria tra l'ambiente esterno (sorgente sonora) e l'ambiente interno (ricevente). La misura all'esterno viene effettuata a 2 m dalla facciata. Il decreto prevede il valore limite del suo indice di valutazione (D_{2m,nT,w}) ottenuto dai valori alle varie frequenze secondo una procedura normalizzata.
- **Livello di rumore di calpestio di solai normalizzato (L'_n):** definisce il livello di rumore trasmesso essenzialmente per via strutturale e che interessa il complesso pavimento-solaio. Il decreto prevede il valore limite del suo indice di valutazione (L'_{n,w}) ottenuto dai valori alle varie frequenze secondo una procedura normalizzata.
- **Livello di pressione L_{ASmax} massimo:** è il valore massimo del livello istantaneo di pressione sonora misurato durante l'evento sonoro causato da un impianto a ciclo discontinuo;
- **Livello continuo equivalente di pressione sonora L_{Aeq}:** è il valore medio energetico del livello di pressione sonora prodotto da un impianto a ciclo contiguo.

Il progetto acustico deve essere sottoscritto o dal firmatario del progetto o da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale e costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il rilascio della concessione edilizia.

Art. 33 – Rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici a servizio dell'edificio

È necessaria una corretta progettazione acustica degli impianti che possono generare rumore, classificandoli in funzione del disturbo e determinando i valori delle potenze sonore, le vie di trasmissione ed infine identificando gli interventi per ridurre il disturbo verso gli utenti dell'edificio. Gli impianti sono classificati a seconda delle modalità temporali di funzionamento (D.P.C.M. 5/12/1997) in:

1. servizi a funzionamento discontinuo: ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici e rubinetteria;
2. servizi a funzionamento continuo: impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

Art. 34 – Limiti per impianti a funzionamento discontinuo

L_{ASmax} è il livello **massimo** di pressione sonora, ponderata A con costante di tempo slow. Tale parametro **non** deve superare i 35 dB(A).

Art. 35 – Limiti per impianti a funzionamento continuo

L_{Aeq} è il livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A. Tale parametro **non** deve superare i 25 dB(A).

Art. 36 – Regole di progettazione, costruzione e controllo

La misura dei parametri acustici va eseguita nell'ambiente con livello di rumore più elevato e con l'accortezza che tale ambiente sia diverso da quello in cui si trova la sorgente. Infatti, i limiti imposti non sono riferiti agli impianti, ma al rumore che propagano in un edificio.

Per le modalità di misura e verifica si rimanda al D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Per ridurre le componenti di rumore più importanti è buona norma sconnettere le strutture dagli elementi vibranti, attraverso l'utilizzo di elementi resilienti o antivibranti (giunti elastici, strati antivibranti in gomma, ecc.).

Per le tubazioni facenti parti di impianti idrici, risulta buona norma:

- installare a monte dell'impianto un riduttore di pressione idoneo;
- le tubazioni in genere devono essere sconnesse dall'elemento solido (parete o solaio) attraverso la sistemazione di materiale smorzante e fissate al muro con "collari" muniti di elemento insonorizzante;
- i rubinetti devono essere dotati di elementi "rompi-getto";
- inserire le tubazioni in appositi cavedi con adeguato potere fonoisolante.

Per le tubazioni facenti parti di impianti idrici, risulta buona norma:

- aumentare la sezione del collettore per ridurre la velocità di deflusso delle acque di scarico;
- evitare le pendenze elevate del tubo di collegamento fra sifone e colonna di scarico, per ridurre i tipici "gorgoglii";
- utilizzare tubazioni insonorizzate o inserire le tubazioni in appositi cavedi con adeguato potere fonoisolante.

Per i vani ascensori, risulta buona norma:

- realizzare il vano ascensore con pareti in muratura o calcestruzzo ad elevata massa aerica;
- il motore di sollevamento deve essere montato su supporti antivibranti in apposito locale;
- il vano ascensore non deve essere in prossimità di locali in cui è richiesta particolare tranquillità;
- le porte di ingresso situate vicino alle porte di sbarco dell'ascensore devono essere sigillate opportunamente.

Per gli impianti di riscaldamento e climatizzazione, risulta buona norma:

- le caldaie singole per ogni unità non devono essere installate sul muro divisorio tra unità abitative adiacenti;
- la canna fumaria deve essere coibentata in acciaio e ancorata con supporti antivibranti alle pareti.
- gli impianti devono essere posizionati in luoghi dove l'impatto è minore;
- le staffe di supporto dell'impianto di climatizzazione devono essere provviste di idonei giunti antivibranti;
- i macchinari sul tetto devono essere isolati con barriere antirumore.

TITOLO VII – CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 37 – Competenze del Comune

Sono di competenza del Comune, nel rispetto del D.P.C.M. 1 marzo 1991, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, della L.R. n. 18 giugno 2007, n. 16 in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento:

- la classificazione acustica del territorio comunale ed il relativo coordinamento ed integrazione con gli strumenti urbanistici adottati dal Comune;
- l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;
- l'adozione dei piani di risanamento acustico;
- il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare, da sorgenti fisse, macchine rumorose e attività svolte all'aperto;
- il controllo sull'osservanza della disciplina e delle disposizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di legge vigenti in campo acustico ambientale, con particolare riferimento alla relativa rispondenza nei contenuti della documentazione fornita da ditte e privati;
- l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

Art. 38 – Attività di controllo

Nell'attività di controllo relativa al rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente regolamento, l'amministrazione comunale si può avvalere del supporto tecnico del Dipartimento Provinciale dell'ARPA FVG.

In qualsiasi momento, l'amministrazione comunale, anche a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini, potrà richiedere al competente organo tecnico deputato al controllo, di effettuare verifiche sulla rumorosità prodotta dalle attività disciplinate dal presente regolamento.

Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 39 – *Sanzioni amministrative* e all'Art. 40 – *Provvedimenti per la tutela dell'inquinamento acustico*.

Art. 39 – Sanzioni amministrative

Le violazioni alle prescrizioni impartite dal presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa da 258,23 € a 10.329,14 € ai sensi del comma 3 art. 10 della Legge 447/1995.

Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e/o di immissione indicati nel P.C.C.A. è punito con una sanzione amministrativa da 258,23 € a 5.164,58 €.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Art. 40 – Provvedimenti per la tutela dell'inquinamento acustico

Sulla base degli accertamenti di cui all'Art.39 – *Attività di controllo*, l'amministrazione comunale, nel caso in cui sia verificata la violazione dei valori limite di rumorosità previsti dal P.C.C.A. e dalle vigenti disposizioni normative, o delle condizioni stabilite con le autorizzazioni in deroga, provvederà a emanare i provvedimenti consequenziali.

Il titolare dell'attività rumorosa verrà diffidato a eseguire i necessari interventi di bonifica acustica e a fornire all'ufficio tecnico comunale idonea documentazione tecnica comprovante l'avvenuto conseguimento dei limiti di legge (o dei limiti concessi in deroga), entro un congruo termine indicato nell'atto di diffida.

Qualora, scaduti i termini della diffida di cui al comma precedente, il titolare dell'attività non abbia ottemperato a quanto richiesto, l'amministrazione comunale, oltre alle sanzioni previste dalle leggi e dal presente regolamento, tenendo conto dell'entità del superamento dei valori limite, della classe acustica di riferimento, dell'estensione del disagio arrecato, delle caratteristiche della sorgente di rumorosità, disporrà alternativamente:

- l'inibizione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, fino all'avvenuto adeguamento;
- la sospensione dell'attività rumorosa fino all'avvenuto adeguamento;
- la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività, fino all'avvenuto adeguamento.

Nel caso di attività temporanee autorizzate in deroga, qualora gli accertamenti di cui all'Art. 38 – *Attività di controllo* comprovino il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella deroga stessa, l'amministrazione comunale potrà altresì revocare l'autorizzazione in deroga, imponendo il rispetto immediato dei valori limite stabiliti dal P.C.C.A. e dalle vigenti normative, o modificare la stessa, stabilendo valori limite e/o condizioni più restrittive di quelle precedentemente autorizzate.

I provvedimenti di cui al precedente comma potranno altresì essere adottati in caso di attività temporanee autorizzate in deroga, esercitate nel rispetto dei valori limite autorizzati, per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 41 – Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Il Sindaco può inoltre disporre, con ordinanza:

- limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgono in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
- il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, anche autorizzate in deroga.

Tali facoltà non si estendono ai servizi pubblici essenziali essendo riservate esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

TITOLO VIII – ZONIZZAZIONE ACUSTICA E STRUMENTI URBANISTIVI VIGENTI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 42 – Coordinamento con gli strumenti urbanistici

Gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, compreso il regolamento edilizio, e le varianti agli stessi, dovranno essere coordinati con quanto previsto dal P.C.C.A.

Art. 43 – Regolamenti

Analogamente dovranno essere adeguati il regolamento di igiene e sanità ed il regolamento di Polizia Municipale, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

Art. 44 – Termini di applicazione e abrogazione norme precedenti

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione per 30 gg. all'Albo Pretorio Comunale.

Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti norme regolamentari disciplinanti in materia acustica comunale.

ALLEGATI – Modulistica

Allegato A1
CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI

MARCA DA
BOLLO
(14,62 €)
solo sull'originale

Il sottoscritto _____;
nato a _____; il _____; residente a: _____;
in via _____; n. _____;
in qualità di _____;
della ditta _____;
sede legale in _____; via _____; C.F./P. IVA _____;

per l'attivazione di un cantiere:

- stradale o assimilabile;
 cantiere edile nuove abitazioni;
 cantiere edile per la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria di fabbricati;
 altro: (specificare) _____

con sede in via/luogo: _____; n. _____;
per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____.

CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività di cantiere ai sensi dell' art. 6, comma 1, lettera h) della L.447/95:

1. IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e, in regime transitorio, dal D.M. 1 marzo 1991

e
DICHIARA

1. di rispettare gli orari ed i giorni limite indicati nell'art. 13 del Regolamento comunale;
2. di sostenere gli oneri derivanti dal procedimento di verifica del rispetto dei limiti acustici in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga o nella legislazione vigente, e di autorizzare sin d'ora la trasmissione all'ARPA FVG dei propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.

Allega alla presente documentazione tecnica:

- a) planimetria in scala adeguata, (preferibilmente su CTRN) dalla quale siano chiaramente desumibili oltre che l'area di cantiere e le zone limitrofe, le posizioni delle sorgenti sonore (attrezzature rumorose), gli edifici e gli spazi confinanti (anche interni all'edificio stesso) utilizzati da persone o comunità limitrofi all'area di cantiere;
- b) descrizione sommaria delle attività e delle attrezzature utilizzate ed eventuale cronoprogramma delle fasi lavorative.

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DATA

TIMBRO / FIRMA

N.B. ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00).

Allegato A2
CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI

MARCA DA
BOLLO
(14,62 €)
solo sull'originale

Il sottoscritto _____;
nato a _____; il _____; residente a: _____;
in via _____; n. _____;
in qualità di _____;
della ditta _____;
sede legale in _____; via _____; C.F./P. IVA _____;
per l'attivazione di un cantiere:
 stradale o assimilabile;
 cantiere edile nuove abitazioni;
 cantiere edile per la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria di fabbricati;
 altro: (specificare) _____
con sede in via/luogo: _____; n. _____;
per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____.

CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività di cantiere ai sensi dell' art. 6, comma 1, lettera h) della L.447/95:

1. **IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI** previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e, in regime transitorio, dal D.M. 1 marzo 1991;
2. **IN DEROGA AGLI ORARI E/O I GIORNI LIMITE DI CUI ALL'ART. 13** del Regolamento comunale.

A tal fine dichiara:

1. di non essere in grado di rispettare gli orari e/o i giorni limite indicati nell'art. 13 del Regolamento comunale per i seguenti motivi: _____
2. di sostenere gli oneri derivanti dal procedimento di verifica del rispetto dei limiti acustici in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga o nella legislazione vigente, e di autorizzare sin d'ora la trasmissione all'ARPA FVG dei propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.

Allega la seguente documentazione tecnica, redatta da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7, della legge 447/95, e consistente in:

- a) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore, i macchinari, le tecnologie utilizzate e gli orari di funzionamento/esercizio previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota con indicazione delle fonti utilizzate;
- b) stima previsionale dei livelli sonori in prossimità dei ricettori (civili abitazioni, scuole, eccetera). Tali livelli devono tener conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore delle apparecchiature rumorose utilizzate (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza, rumore a tempo parziale);
- c) misure di mitigazione acustica adottate, o che si intendono adottare, al fine di ridurre l'emissione sonora.

All'istanza vanno altresì allegati:

- d) planimetria in scala adeguata (preferibilmente su CTRN), dalla quale siano chiaramente desumibili oltre che l'area di cantiere e le zone limitrofe, le posizioni delle sorgenti sonore (attrezzature rumorose), gli edifici e gli spazi confinanti (anche interni all'edificio stesso) utilizzati da persone o comunità limitrofi all'area di cantiere;
- e) la classificazione urbanistica (P.R.G.C.) e la classificazione acustica (ZONA o CLASSE) dell'area corredate da relativa legenda;
- f) durata dell'attività oggetto della richiesta, giorni e orari di esercizio, periodi della giornata presumibilmente più rumorosi, con evidenza della tipologia e della contemporaneità d'uso dei diversi macchinari, cronoprogramma delle fasi lavorative.

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DATA

TIMBRO / FIRMA

N.B. ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00).

Allegato B1
MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO
AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI E ASSIMILABILI

Il sottoscritto _____ ;
nato a _____ ; il _____ ; residente a: _____ ;
in via _____ ; n. _____ ;
in qualità di _____ ;
della ditta _____ ;
sede legale in _____ ; via _____ ; C.F./P. IVA _____ ;

per l'attivazione della seguente manifestazione a carattere temporaneo:

DENOMINAZIONE: _____

- CONCERTI, SPETTACOLI, FESTIVAL ALL'APERTO O AL CHIUSO (in strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetti dello sport, nelle piazze del centro storico)
- INTRATTENIMENTI MUSICALI ALL'APERTO quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale come bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, ecc.;
- SAGRE PAESANE, manifestazioni di partito, sindacali, parrocchiali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con balere, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, giostre, ecc.
- CINEMATOGRAFO ALL'APERTO
- CIRCO E LUNA PARK

con sede in via/luogo: _____ ; n. _____ ;
per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____ .

CHIEDE

l'autorizzazione ai sensi dell' art. 6, comma 1, lettera h) della L.447/95 **IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI:**

e
DICHIARA

1. di rispettare gli orari ed i giorni limite indicati nella Tabella 1 dell'art. 15 del Regolamento comunale;
2. di sostenere gli oneri derivanti dal procedimento di verifica del rispetto dei limiti acustici in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga o nella legislazione vigente, e di autorizzare sin d'ora la trasmissione all'ARPA FVG dei propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.

Allega alla presente documentazione tecnica:

- a) planimetria in scala adeguata (preferibilmente su CTRN), dalla quale siano chiaramente desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti (anche interni all'edificio stesso) utilizzati da persone o comunità;
- b) descrizione sommaria delle attività e delle attrezzature utilizzate ed eventuale cronoprogramma delle fasi lavorative.

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DATA

TIMBRO / FIRMA

N.B. ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00).

Allegato B2
MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO
O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI E ASSIMILABILI

Il sottoscritto _____;
nato a _____; il _____; residente a: _____;
in via _____; n. _____;
in qualità di _____;
della ditta _____;
sede legale in _____; via _____; C.F./P. IVA _____;
per l'attivazione della seguente manifestazione a carattere temporaneo:

DENOMINAZIONE: _____

- CONCERTI, SPETTACOLI, FESTIVAL ALL'APERTO O AL CHIUSO (in strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetti dello sport, nelle piazze del centro storico)
- INTRATTENIMENTI MUSICALI ALL'APERTO quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale come bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, ecc.;
- SAGRE PAESANE, manifestazioni di partito, sindacali, parrocchiali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con balere, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, giostre, ecc.
- CINEMATOGRAFO ALL'APERTO
- CIRCO E LUNA PARK

con sede in via/luogo: _____; n. _____;
per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____.

CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività di cantiere ai sensi dell' art. 6, comma 1, lettera h) della L.447/95:

1. **IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI** previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e, in regime transitorio, dal D.M. 1 marzo 1991;
2. **IN DEROGA AGLI ORARI DI CUI ALLA TABELLA 1 DELL'ART. 15** del Regolamento comunale.

e

DICHIARA

1. di sostenere gli oneri derivanti dal procedimento di verifica del rispetto dei limiti acustici in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga o nella legislazione vigente, e di autorizzare sin d'ora la trasmissione all'ARPA FVG dei propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.

Allega la seguente documentazione tecnica, redatta da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7, della legge 447/95, e consistente in:

- a) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore, i macchinari, le tecnologie utilizzate e gli orari di funzionamento/esercizio previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota con indicazione delle fonti utilizzate;
- b) stima previsionale dei livelli sonori previsti in prossimità dei ricettori (civili abitazioni, scuole, eccetera) e livelli sonori attesi per l'esposizione al pubblico.
- c) misure di mitigazione acustica adottate, o che si intendono adottare, al fine di ridurre l'emissione sonora.

All'istanza vanno altresì allegati:

- d) la classificazione urbanistica (P.R.G.C.) e la classificazione acustica (ZONA o CLASSE) dell'area corredate da relativa legenda;
- e) durata dell'attività oggetto della richiesta, giorni e orari di esercizio, periodi della giornata presumibilmente più rumorosi, con evidenza della tipologia e della contemporaneità d'uso dei diversi macchinari.

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DATA

TIMBRO / FIRMA

Allegato C
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO
(L.R. 16/2007, articolo 28, comma 4)

Generalità

1. Le domande per il rilascio dei seguenti provvedimenti sono corredate della documentazione di impatto acustico, sulla quale il Comune può acquisire il parere dell'ARPA FVG:
 - a) concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - b) provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili e infrastrutture di cui alla lettera a);
 - c) licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive.

Impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, attività sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali

(L.R. 16/2007, articolo 28, comma 4, lettere a), b), c)

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, attività sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali comprende le informazioni di seguito elencate:
 - a) planimetria in scala adeguata e aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività ed i dati identificativi del titolare o del legale rappresentante;
 - b) estratto del P.R.G.C. o P.O.C. delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta;
 - c) ubicazione, in planimetria, dei recettori presenti;
 - d) valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997. In assenza della classificazione medesima, l'individuazione delle classi acustiche dovrà essere desunta dalla classificazione provvisoria definita dal D.P.C.M. 1 marzo 1991;
 - e) codice ISTAT e categoria di appartenenza dell'attività (artigianato, industria, commercio, terziario, ecc.);
 - f) dichiarazione attestante se l'attività utilizza impianti a ciclo continuo come definito dall'art. 2 del D.M. 11 novembre 1996;
 - g) relazione sull'attività:
 - descrizione sintetica degli impianti e delle apparecchiature (per le attività industriali ed artigianali, schema a blocchi del ciclo tecnologico), con riferimento alle sorgenti ed alle lavorazioni rumorose previste (compresi impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, attività di pulizia dei locali, carico/scarico merci;
 - per le attività sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali la capacità ricettiva massima per l'esercizio, l'orario di apertura al pubblico, eventuale utilizzo di aree esterne e le zone di permanenza degli avventori all'interno e all'esterno dell'esercizio, etc.);
 - planimetria, in scala adeguata, con indicazione delle destinazioni d'uso dei locali e caratteristiche acustiche delle componenti edilizie delle strutture;
 - indicazione delle sorgenti che danno origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo e loro puntuale collocazione in planimetria, specificando se interna od esterna all'edificio, le modalità e i tempi di esercizio;
 - dati relativi ai livelli di potenza sonora e/o ai livelli sonori delle sorgenti a distanza nota con indicazione delle fonti dei dati;
 - descrizione, anche in forma tabellare, delle caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno, specificando la durata (se continuo o discontinuo), la frequenza di esercizio, la eventuale contemporaneità delle diverse sorgenti che hanno emissioni nell'ambiente esterno e le fasi di esercizio che determinano una maggiore rumorosità verso l'esterno;
 - h) indicazione previsionale delle eventuali modifiche al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dalla attività;
 - i) livelli sonori ante operam rilevati in posizioni rappresentative, in ambienti abitativi e in ambiente esterno;
 - j) stima previsionale dei livelli sonori (post operam) previsti al confine di proprietà ed in prossimità ai recettori sensibili (civili abitazioni, scuole, eccetera). Tali livelli devono tener conto delle

- caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza, rumore a tempo parziale) e valutare il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi;
- k) la conformità o meno alla normativa dei livelli sonori dedotti da significative misure e/o probanti calcoli previsionali;
 - l) la descrizione del modello di calcolo eventualmente impiegato corredato dei dati immessi;
 - m) la descrizione di eventuali sistemi di mitigazione/riduzione dell'impatto acustico necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente in prossimità dei recettori;
 - n) dati e notizie specifiche sulle aree attrezzate per il carico e lo scarico merci e le aree destinate a parcheggio, se le stesse sono prossime ad aree esterne con presenza di ambienti abitativi.
2. Per la trasformazione e l'ampliamento delle attività dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000, la documentazione di previsione di impatto acustico può essere quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale, qualora contenga gli elementi individuati dalle presenti procedure.

Allegato C1
MODELLO DI DOMANDA PER ATTIVITÀ
COMMERCIALI E TERZIARIE

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E TERZIARIE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(L.R. 16/2007, art. 28, comma 6)

Il sottoscritto _____;
nato a _____; il _____; residente in _____;
in via _____; n. _____; CAP: _____; Provincia di _____;
in qualità di _____;
della società _____;
con sede legale in _____; via _____; CAP: _____;
Provincia di _____; C.F./P. IVA _____;
per l'impianto e/o struttura ubicato in _____; in via _____;
n. _____; CAP: _____; Provincia di _____;

al fine di:

- PERMESSO DI COSTRUIRE
 DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ
 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
 ALTRO

CHIEDE

Il nullaosta sulla previsione di impatto acustico ai sensi della L. 447/1995 e L.R. 16/2007, e

DICHIARA

che l'attività:

- commerciale (compresi pubblici esercizi)
 terziaria (compreso l'artigianato di servizio)

non prevede l'utilizzo di sorgenti sonore (macchinari / impianti), ovvero di rumorosità sia indotta sia causata da comportamenti connessi con l'attività stessa, suscettibile di generare inquinamento acustico, come ad esempio:

- impianti di condizionamento e refrigerazione, con l'eccezione di impianti di limitata potenza installati su supporti antivibrante e collocati lontano da altre unità immobiliari e recettori;
- gruppi frigo all'esterno;
- estrattori d'aria;
- impianti di diffusione sonora, videogiochi;
- lavorazioni effettuate all'esterno.

Allega la seguente documentazione tecnica:

1. planimetria in scala adeguata e aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività, compresa la planimetria dell'edificio con indicazione delle destinazioni d'uso dei locali;
2. estratto del P.R.G.C. e del P.C.C.A. vigente della zona per un'intorno sufficientemente ampio;
3. ubicazione, in planimetria, dei più vicini recettori presenti (abitazioni, edifici pubblici, parchi, aree giochi, ecc...);
4. indicazione dell'eventuale presenza di unità abitative nello stabile sede dell'attività;
5. descrizione approfondita dell'attività, codice ISTAT e/o categoria di appartenenza, indicazione degli orari e della frequenza d'esercizio, con particolare attenzione ad eventuali zone di carico/scarico e movimentazione merci.

Il Sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DATA

TIMBRO / FIRMA

NOTA 1: ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00).

NOTA 2: rimane facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere l'integrazione della presente dichiarazione con la documentazione standard di impatto acustico.

Allegato C2
MODELLO DI DOMANDA PER ATTIVITÀ
ARTIGIANALI E MAGAZZINI

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI E MAGAZZINI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(L.R. 16/2007, art. 28, comma 6)

Il sottoscritto _____;
nato a _____; il _____; residente in _____;
in via _____; n. _____; CAP: _____; Provincia di _____;
in qualità di _____;
della società _____;
con sede legale in _____; via _____; CAP: _____;
Provincia di _____; C.F./P. IVA _____;
per l'impianto e/o struttura ubicato in _____; in via _____;
n. _____; CAP: _____; Provincia di _____;

al fine di:

- PERMESSO DI COSTRUIRE
 DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ
 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
 ALTRO

CHIEDE

Il nullaosta sulla previsione di impatto acustico ai sensi della L. 447/1995 e L.R. 16/2007, e

DICHIARA

che:

- l'attività artigianale
 il magazzino

è ubicata in Zona Industriale o Artigianale e **non sono previste** sorgenti sonore legate all'attività produttiva, come ad esempio:

- impianti di condizionamento e refrigerazione con l'eccezione di impianti di limitata potenza installati su supporti antivibrante e collocati lontano da altre unità immobiliari e recettori;
- impianti di emissione di flussi convogliati rumorosi;
- estrattori d'aria, gruppi elettrogeni;
- lavorazioni connesse all'attività svolte all'aperto;
- lavorazioni rumorose svolte all'interno dell'attività.

Allega la seguente documentazione tecnica:

1. planimetria in scala adeguata e aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività, compresa la planimetria dell'edificio con indicazione delle destinazioni d'uso dei locali;
2. estratto del P.R.G.C. e del P.C.C.A. vigente della zona per un'intorno sufficientemente ampio;
3. ubicazione, in planimetria, dei più vicini recettori presenti (abitazioni, edifici pubblici, parchi, aree giochi, ecc...);
4. descrizione approfondita dell'attività, degli orari e della frequenza di esercizio, specifica dei macchinari e lavorazioni presenti all'interno del fabbricato, codice ISTAT e/o categoria di appartenenza, indicazione di eventuali zone di carico/scarico e movimentazione merci;
5. dichiarazione attestante se l'attività rientra o meno nelle attività produttive a ciclo continuo come definito dal l'art. 2 del D.M. 11/12/1996.

Il Sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DATA

TIMBRO / FIRMA

NOTA 1: ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00).

NOTA 2: rimane facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere l'integrazione della presente dichiarazione con la documentazione standard di impatto acustico.

Allegato D
VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO
(L.R. 16/2007, articolo 28, comma 3)

Generalità

1. I progetti relativi alle seguenti tipologie di insediamenti sono corredati della valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate:
 - a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle seguenti opere:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e succ. mod.;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
2. Per prossimità definita al punto e), del precedente comma 1 s'intende rispettivamente:
 - per gli aeroporti, le aviosuperfici e gli eliporti all'interno delle zone aeroportuali "A", "B", "C", definite dal D.M. 31 marzo 1997;
 - per le strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali) all'interno delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali definite dal D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004;
 - per le strada di tipo C (strade extraurbane secondarie) all'interno delle prima fascia di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali definita dal D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004;
 - per le discoteche all'interno delle apposite aree individuate dalle Amministrazioni Comunali con gli strumenti definiti l'articolo 6, comma 1, lettera e) della L. 447/1995;
 - per i circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi all'interno delle apposite aree individuate dalle Amministrazioni Comunali con gli strumenti definiti l'articolo 6, comma 1, lettera e) della L. 447/1995;
 - per gli impianti sportivi e ricreativi all'interno delle apposite aree individuate dalle Amministrazioni Comunali con gli strumenti definiti l'articolo 6, comma 1, lettera e) della L. 447/1995;
 - per le ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie definite dal D.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998.
3. I nuovi insediamenti residenziali prossimi alle strade di tipo D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), e F (strade locali), sono esclusi dalla valutazione del clima acustico se non espressamente richiesto dal Comune.
4. I nuovi insediamenti residenziali prossimi alle attività industriali o artigianali e ricadenti nelle apposite aree individuate dalle Amministrazioni Comunali con gli strumenti definiti l'articolo 6, comma 1, lettera e) della L. 447/1995, devono essere corredati dalla valutazione del clima acustico se espressamente richiesto dal Comune.

5. La documentazione per la valutazione del clima acustico comprende, la documentazione di seguito descritta:
- a) planimetria in scala adeguata e aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività
 - b) estratto del P.R.G.C. o P.O.C. vigente delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare acusticamente l'area di interesse;
 - c) ubicazione, in planimetria, delle sorgenti sonore presenti;
 - d) valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997. In assenza della classificazione medesima, l'individuazione delle classi acustiche dovrà essere desunta dalla classificazione provvisoria definita dal D.P.C.M. 01 marzo 1991;
 - e) la descrizione del clima acustico deve essere affrontata mediante misure significative del rumore ambientale, con riferimento alle specifiche sorgenti sonore presenti nell'area d'interesse e del loro andamento nel tempo. Le misure possono altresì essere integrate con previsioni modellistiche opportunamente documentate;
 - f) planimetria dell'intervento edilizio corredata delle destinazioni d'uso dei locali e delle relative pertinenze nonché la disposizione degli impianti tecnologici e l'ubicazione dei parcheggi;
 - g) le valutazioni e/o le stime dei livelli sonori presenti e/o attesi riferite ai valori limite di immissione sia assoluti, che differenziali, tenuto conto dell'altezza dal suolo degli eventuali ambienti abitativi. Se la compatibilità è ottenuta tramite la messa in opera di sistemi di mitigazione passiva dovranno essere fornite le caratteristiche tecniche di tali sistemi;
 - h) indicazione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto, ove previste, e dei relativi valori limite definiti secondo la classificazione acustica comunale ovvero, se mancante, desunti dall'applicazione dei D.P.R. n. 459/1998 e n. 142/2004.
6. La relazione di clima acustico degli edifici di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) comprende le caratteristiche costruttive di fonoisolamento degli edifici necessarie ad assicurare, al loro interno, il rispetto della normativa sui requisiti acustici passivi degli edifici così come previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, oltre a dimostrare il rispetto dei limiti previsti all'interno dei locali indicato dai decreti sulle infrastrutture di trasporto.